



PROGETTO del 14 agosto 2012

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'avamprogetto di terza revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Indice

1	Situazione iniziale	2
2	L'indagine conoscitiva	2
3	Sintesi dei risultati	3
4	Elenco dei destinatari.....	10

1 Situazione iniziale

La ragione principale alla base della terza modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) va cercata nello sviluppo registrato in materia in seno all'Unione Europea. Dall'ultima modifica del 10 dicembre 2010 sono nuovamente state decise numerose modifiche del diritto europeo. Per prevenire ostacoli al commercio e garantire in Svizzera lo stesso livello di protezione per l'uomo e per l'ambiente vigente nell'UE è necessario adeguare l'ORRPChim alle innovazioni introdotte. Occorre intervenire soprattutto nei seguenti ambiti:

- due regolamenti che modificano l'allegato XIV del regolamento (EG) n. 1907/2006 (regolamento REACH), che vieta l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di 14 sostanze, a meno che vi sia un determinato tipo di utilizzazione autorizzata in seguito a una domanda di deroga;
- cinque regolamenti che modificano l'allegato XVII del regolamento REACH concernente la restrizione di prodotti chimici che contengono cadmio, acrilammide, eteri glicolici, isocianato, cicloesano, diclorometano, composti organostannici e dimetilfumarato;
- una modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP) relativo alla limitazione dell'impiego di perfluorottano sulfonati nella galvanostegia e dell'inasprimento dei valori limite per i difenileteri polibromati contenuti nei prodotti;
- una modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 (regolamento sui detersivi) con cui ridurre il tenore di fosfato nelle lavastoviglie domestiche;
- la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sostituita dalla direttiva 2002/95/CE (RoHS2). Modifiche sostanziali riguardano l'estensione ad altre categorie di apparecchi del divieto di utilizzazione delle sostanze e l'obbligo per i fabbricanti di confermare in una dichiarazione di conformità il rispetto di tale divieto;
- il regolamento (CE) n. 1103/2010 che stabilisce norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori ricaricabili; e
- la decisione relativa alla modifica della direttiva 2000/53/CE relativa all'ammissibilità di determinati metalli pesanti nelle componenti dei veicoli.

In seguito alle decisioni della quinta Conferenza delle Parti (COP5) della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti persistenti organici, l'ORRPChim deve inoltre essere integrata con un divieto di importazione e di fabbricazione di endosulfano.

Indipendentemente dagli sviluppi in seno all'UE e al diritto internazionale, in seguito a nuove conoscenze acquisite nel frattempo si vogliono modificare nel quadro del presente progetto alcune norme relative all'esecuzione in materia di «sostanze stabili nell'aria» (sostanze climalteranti), biocidi contenuti nel legno e prodotti fitosanitari. Per i prodotti fitosanitari è inoltre necessario un adeguamento all'ORRPChim vigente della prescrizione relativa all'impiego nell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13).

2 L'indagine conoscitiva

L'indagine conoscitiva sulla terza modifica dell'ORRPChim è stata avviata il 13 marzo 2012. 109 destinatari sono stati invitati a prendere posizione entro il 25 maggio 2012. Sono pervenuti 56 pareri, inviati da 26 Cantoni, tre associazioni mantello e 27 organizzazioni. Sono inoltre pervenuti 21 pareri di partecipanti non direttamente consultati, che si sono espressi principalmente sulla

prevista modifica dell'ordinanza sui pagamenti diretti (otto pareri) e sulle proposte di modifica nel settore delle sostanze climalteranti (sette pareri).

3 Sintesi dei risultati

Nel complesso, il risultato dell'indagine conoscitiva sulla terza revisione dell'ORRPChim è positivo. Gli adeguamenti al diritto europeo sono sostanzialmente o espressamente approvati dai Cantoni, dalle associazioni mantello e dalle organizzazioni. Su alcune delle disposizioni europee recepite nel diritto svizzero sono richieste modifiche sia dai Cantoni che dalle organizzazioni. Ciò vale anche per le disposizioni proposte nel settore delle sostanze climalteranti. La prevista modifica dell'ordinanza sui pagamenti diretti è respinta sia dalla maggioranza dei Cantoni che dalla maggioranza delle organizzazioni.

Adeguamenti al diritto europeo

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), che rappresenta le PMI svizzere, accoglie favorevolmente tutti gli adeguamenti al diritto europeo menzionati sopra. È importante che non siano emanate disposizioni che si spingono oltre il diritto europeo. Si esprimono in tal senso anche l'Unione petrolifera (UP), la Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie (PVCH), la Fédération des Entreprises Romandes (FER), il Centre Patronal e l'industria meccanica ed elettrica svizzera (Swissmem). Sul fronte delle organizzazioni che rappresentano la protezione dei lavoratori, Unia, l'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL) e suissepro, l'associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione sul lavoro, sostengono le modifiche dell'ORRPChim proposte. Anche la Suva approva per principio i contenuti del progetto. Si esprimono favorevolmente anche tutti i Cantoni.

Swissmem saluta espressamente l'inserimento delle sostanze dell'allegato XIV del regolamento REACH nel progetto di allegato 1.17 ORRPChim e il divieto di immettere tali sostanze sul mercato senza una deroga (autorizzazione)¹. Scienceindustries e le associazioni che sottoscrivono il suo parere, come il Textilverband Schweiz (TVS) e il Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie (VSS-Lubes), nonché il Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie (VSLF) e lo Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW) chiedono di non inserire sostanze dell'allegato XIV del regolamento REACH nell'ORRPChim prima del 2014. Non sono infatti ancora disponibili esperienze pratiche sull'attuazione della procedura di autorizzazione nell'UE e l'impatto economico delle misure può essere valutato solo parzialmente. Per quanto riguarda il recepimento progressivo del diritto, un futuro inserimento di sostanze dell'allegato XIV del regolamento REACH senza un'indagine conoscitiva in Svizzera è respinto.

Scienceindustries, cinque associazioni che si associano al suo parere, VSLF e SKW chiedono inoltre un'estensione delle deroghe generali sulla scorta della regolamentazione europea: le deroghe per i farmaci nonché la ricerca e lo sviluppo scientifici devono essere precisate in modo da includere i medicinali per uso umano e veterinario rispettivamente per scopi di analisi. Inoltre i dispositivi medici vanno esclusi dai divieti se una sostanza è stata inserita nell'allegato XIV del regolamento REACH unicamente per via dei rischi per la salute umana.

16 dei 19 Cantoni che salutano espressamente l'attuazione del diritto europeo nel nuovo allegato 1.17 ORRPChim chiedono che prima di rilasciare deroghe valide in Svizzera le richieste siano sottoposte per valutazione agli ambienti interessati. È quanto chiedono anche l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS), i servizi cantonali per i prodotti chimici (chemsuisse), la Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch), Greenpeace e Medici per l'ambiente. Queste ultime

¹ Secondo il progetto di allegato 1.17 ORRPChim, le autorizzazioni della Commissione europea sono riconosciute quali deroghe al divieto. È inoltre prevista la possibilità di richiedere altre deroghe in Svizzera per il mercato svizzero. I criteri per la concessione di deroghe ricalcano quelli dell'UE.

due organizzazioni chiedono inoltre un obbligo di sostituzione per i prodotti chimici che vada oltre quanto proposto nell'allegato 1.17 ORRPChim. Tra l'altro Greenpeace, Medici per l'ambiente e Pusch criticano il ruolo passivo assunto dalla Svizzera nell'ambito della valutazione della sicurezza dei prodotti chimici.

In merito alle modifiche dell'ORRPChim in base a disposizioni europee nell'allegato XVII del regolamento REACH, nel regolamento POP e nel regolamento relativo ai detersivi, sono pervenuti commenti di principio e proposte di modifica di natura redazionale e materiale.

La Fédération des Entreprises Romandes (FER) constata che molte delle nuove restrizioni entrano in vigore a date differenti. Per gli interessati non è facile mantenere una visione d'insieme, tanto più che l'ORRPChim è spesso completata con nuove prescrizioni. FER chiede che un'informazione adeguata sulle nuove prescrizioni e la loro entrata in vigore da parte dei servizi federali. L'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL) e la Società svizzera dei farmacisti (pharmasuisse) auspicano una presentazione più chiara. Al posto dei numerosi rimandi al diritto europeo si potrebbero trasferire nel diritto svizzero le disposizioni corrispondenti. Secondo AIPL bisognerebbe migliorare la leggibilità almeno a livello dei commenti (informazioni su Internet). Anche scienceindustries è favorevole alla messa a disposizione di tali informazioni.

Quanto al recepimento delle nuove prescrizioni degli atti europei menzionati sopra nell'ORRPChim sono giunte proposte di modifica sui seguenti allegati: secondo Greenpeace e Medici per l'ambiente, nell'allegato 1.9 il decabromodifenilietere deve essere inserito nella lista delle sostanze ignifughe disciplinate. Per i prodotti contenenti sostanze riciclate, il valore limite per le sostanze ignifughe disciplinate dovrebbe essere ridotto da 1000 ppm a 10 ppm, come per i prodotti senza sostanze riciclate. Scienceindustries e Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW) chiedono che le deroghe per scopi di analisi e ricerca siano estese anche agli scopi di sviluppo. La ricerca e lo sviluppo sono strettamente legate e quindi dovrebbero essere menzionati entrambi gli scopi.

Nell'allegato 1.10 (sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) l'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL) e la Società svizzera dei farmacisti (pharmasuisse) chiedono il trasferimento delle appendici 1 – 6 dell'allegato XVII del regolamento REACH nell'ORRPChim invece di un semplice rimando. Ciò agevolerebbe l'attuazione pratica delle prescrizioni. Secondo pharmasuisse, per motivi di certezza del diritto dovrebbe inoltre essere definito il concetto di «pubblico».

Secondo il Textilverband Schweiz (TVS), nell'allegato 1.14 bisognerebbe chiarire che deve restare possibile il cambiamento di destinazione dei tessuti usati con rivestimenti in PVC contenenti composti di dibutilstagno. Si tratta di una precisazione con un'incidenza sulla prassi. Greenpeace e Medici per l'ambiente chiedono ulteriori divieti per i composti di diottilstagno. Va inoltre abrogata la deroga per le pitture e le lacche contenenti composti di triorganostagno legati chimicamente. Un Cantone e i servizi cantonali per i prodotti chimici (chemsuisse) osservano che nei prodotti sono necessarie solo piccole concentrazioni di composti di diorganostagno quali stabilizzatori o catalizzatori e quindi per queste sostanze il valore limite standard di 1000 mg di stagno per kg potrebbe essere troppo alto per raggiungere effettivamente la loro sostituzione nei prodotti. La Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie (PVCH) è assolutamente d'accordo con le nuove prescrizioni, che concernono una parte dei suoi membri.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni proposte relative all'impiego di perfluorottano sulfonati (PFOS) in bagni di cromatura nell'allegato 1.16, Suva sospetta che le restrizioni introdotte per proteggere l'ambiente possano comportare una maggior esposizione al problematico cromo esavalente sul posto di lavoro. Si chiede pertanto che gli abbattitori di nebbie contenenti PFOS possano essere impiegati sia nella cromatura decorativa che in quella non decorativa, a condizione che le emissioni di PFOS nell'ambiente siano ridotte a un minimo. Quattro Cantoni e chemsuisse accolgono favorevolmente l'intenzione di limitare l'impiego di PFOS alla cromatura dura per scopi

non decorativi e il fatto che a tal fine siano necessari sistemi a ciclo chiuso. Le associazioni di categoria interessate non si sono pronunciate sulla modifica proposta, il che può essere interpretato come un consenso².

Secondo la Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch), Greenpeace e Medici per l'ambiente, le disposizioni nell'allegato 2.2 sui detersivi per lavastoviglie vanno formulate in modo da vietare completamente i fosfati in questi prodotti. Inoltre il periodo di transizione deve essere accorciato. Secondo Coop deve essere stabilito un periodo di transizione non solo per il tenore di fosforo ammissibile nei prodotti, bensì anche per le nuove prescrizioni in materia di caratterizzazione.

Secondo Greenpeace e Medici per l'ambiente, nell'allegato 2.3 invece delle prescrizioni sugli imballaggi di adesivi di contatto contenenti cicloesano deve essere emanato un divieto di consegna di prodotti contenenti cicloesano al pubblico. Anche le nuove restrizioni per i due eteri glicolici DEGME e DEGBE sono insufficienti e andrebbero sostituite da un divieto generale di consegna al pubblico di prodotti con questi eteri glicolici. Ai fini della certezza del diritto, Pharmasuisse auspica un obbligo di caratterizzazione per i prodotti contenenti eteri glicolici, che ne vieti la consegna al pubblico.

In merito alle disposizioni sugli svernicianti a base di diclorometano nell'allegato 2.3, un Cantone chiede periodi di transizione più brevi per la consegna dei prodotti sia a utenti privati che professionali. Secondo la Suva non è chiaro cosa s'intenda esattamente per impiego dei prodotti «al di fuori di impianti industriali». Sette Cantoni e i servizi cantonali per i prodotti chimici (chemsuisse) salutano la rinuncia alla possibilità di ottenere, su richiesta, deroghe per l'impiego di svernicianti a base di diclorometano al di fuori di impianti industriali. Nessuna delle associazioni di categoria consultate ha avanzato richieste in proposito.

Coop constata che nell'allegato 2.4 non è previsto alcun periodo di transizione per l'immissione sul mercato di oggetti contenenti il biocida dimetilfumarato e chiede un periodo di transizione di un anno. Quanto alle nuove disposizioni sulle materie plastiche al cadmio nell'allegato 2.9, cinque Cantoni chiedono che sia stabilito un valore limite di 100 ppm anche per il cloruro di polivinile (PVC) contenente materiali riciclati, come per quello senza sostanze riciclate. Attraverso le deroghe proposte, il PVC contenente cadmio è diluito durante il riciclaggio e trascinato in gruppi di prodotti precedentemente privi di cadmio. Verrebbero così vanificati gli sforzi fatti finora per bandire il più possibile il cadmio dai prodotti di PVC. L'associazione PVCH è assolutamente d'accordo con le nuove prescrizioni, che concernono una parte dei suoi membri.

L'Associazione dell'industria aerosol svizzera (asa) chiede che nell'elenco degli esempi di applicazioni in cui le confezioni aerosol destinate al pubblico non devono contenere sostanze infiammabili nell'allegato 2.12 si chiarisca che per decorazioni con effetti metallici luccicanti s'intendono in particolare le decorazioni per le feste. Inoltre il criterio per il divieto dovrebbe riferirsi alla classificazione della confezione aerosol e non della sostanza contenuta nella confezione aerosol.

Due Cantoni chiedono che nell'allegato 2.16 i divieti di fabbricare e immettere sul mercato leghe per brasatura contenenti cadmio siano completati con un divieto di impiegare tali leghe.

Quanto alle prescrizioni sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'allegato 2.18, 18 Cantoni, i servizi cantonali per i prodotti chimici (chemsuisse) e l'associazione di categoria Swissmem accolgono favorevolmente gli adeguamenti alla direttiva 2011/65/UE (RoHS2). Swissmem apprezza in particolare il fatto che non siano previste deroghe al diritto europeo sia per le categorie di apparecchi contemplati che per l'entità dei divieti di sostanze. 14 Cantoni, l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) e chemsuisse chiedono invece che i pannelli fotovoltaici siano esclusi dal campo d'applicazione dei divieti di sostanze dal momento che in Svizzera non posso-

² Schweizer Stiftung für Oberflächentechnik SSO, AER – Association des Electroplastiques Romands, Verband Galvanobetriebe der Schweiz, VSA – Verband Schweizerischer Anodisierbetriebe, Verband Lieferfirmen der Oberflächentechnik VLO.

no essere immessi sul mercato pannelli con celle al tellururo di cadmio. Anche se si intravedessero sistemi di riciclaggio, una deroga per le celle solari contenenti tellururo di cadmio ostacolerebbe lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti e sostenibili. Secondo Greenpeace e Medici per l'ambiente dovrebbero essere inseriti nel campo d'applicazione dei divieti di sostanze non solo i pannelli fotovoltaici, bensì per principio anche le altre nove categorie di apparecchiature eccettuate, come gli impianti fissi di grandi dimensioni o le macchine mobili. Occorre inoltre riscuotere un deposito sulle lampade a basso consumo contenenti mercurio e smaltire queste lampade in Svizzera, recuperando il mercurio che contengono. Va vietato anche l'impiego di nanoargento quale rivestimento biocida in componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Swissmem chiede che si rinunci all'obbligo per i fabbricanti di apporre la marcatura CE sull'apparecchio finito. Finora un obbligo del genere non è mai stato inserito in un'ordinanza svizzera e rappresenterebbe un'incoerenza nella legislazione.

14 Cantoni, ACCS e chemsuisse chiedono che siano imposti obblighi di diligenza minimi anche ai commercianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come previsto nella direttiva RoHS2. I commercianti dovrebbero anche essere in grado di identificare l'importatore di un apparecchio per un periodo di 10 anni. Le due organizzazioni e sette Cantoni chiedono inoltre che i fabbricanti e gli importatori che hanno motivo di credere che un apparecchio che hanno immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti dell'allegato debbano informare il servizio cantonale competente e non l'Ufficio federale dell'ambiente. Infine 17 Cantoni e chemsuisse propongono di definire la competenza dei Cantoni nell'ambito della sorveglianza del mercato in un numero a sé. Il numero isolato sulla presunzione di conformità nel progetto di allegato 2.18 potrebbe infatti indurre a credere, erroneamente, che per gli apparecchi con la marcatura CE non è più ammessa una sorveglianza del mercato.

Non suscitano obiezioni l'aggiornamento dell'elenco delle deroghe ai divieti di metalli pesanti in componenti di veicoli (all. 2.16 n. 5.1) e le prescrizioni per la determinazione della capacità delle pile ricaricabili portatili e per autoveicoli e la sua indicazione sulle pile (all. 2.15 n. 4.1 e n.7).

Attuazione delle decisioni della POP COP5

Il divieto della fabbricazione dell'insetticida endosulfano, finora ancora ammessa (seppur non praticata), che secondo il progetto di modifica dell'ORRPChim dovrebbe entrare in vigore il 1° settembre 2013, non suscita commenti da parte della maggior parte dei partecipanti. La Fédération suisse des vigneron (FSW) e Vitiswiss, la Federazione svizzera per la produzione ecologica in viticoltura, fanno sapere di non avere obiezioni su questo divieto.

Modifiche dettate da motivi nazionali

Nell'allegato 2.10, la modifica essenziale per quanto riguarda le disposizioni sulle sostanze stabili nell'aria prevede di sostituire l'attuale obbligo di autorizzazione per gli impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria con un divieto per principio di tali impianti a partire da una determinata potenza di raffreddamento. Su richiesta motivata, le autorità cantonali possono concedere deroghe al divieto.

Suissetec, l'Associazione svizzera e del Principato del Liechtenstein della tecnica della costruzione, al cui parere rimanda l'usam per quanto riguarda le disposizioni sui prodotti refrigeranti di cui all'allegato 2.10 ORRPChim, e GebäudeKlima Schweiz chiedono che si rinunci al divieto di fabbricare climatizzatori con prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Si tratta di un'abrogazione necessaria per equiparare i fabbricanti svizzeri che operano a livello internazionale ai fabbricanti stranieri. Impianti con sostanze stabili nell'aria devono inoltre poter essere messi in esercizio per scopi di prova.

Secondo Suissetec e GebäudeKlima Schweiz è necessaria una modifica anche a livello di condizioni quadro, che per principio impediscono la realizzazione di un impianto con un prodotto refrigerante stabile nell'aria in Svizzera: la potenza di raffreddamento va aumentata da > 600 kW a >

1000 kW per gli impianti per scopi di raffreddamento e da > 600 kW a > 5000 kW per le pompe di calore per l'approvvigionamento di calore (ed eventualmente di freddo) di prossimità e a distanza. L'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore (APP) e ewz Energiedienstleistungen der Stadt Zürich esigono per principio che nel fissare le condizioni quadro si tenga conto dell'efficienza energetica e della sostenibilità economica. APP è disposta a collaborare a questi lavori. Anche l'Associazione svizzera frigoristi (SVK) chiede che le condizioni quadro siano rivedute nell'ambito di un gruppo di esperti allargato³. Altre quattro imprese hanno avanzato proposte di modifica per condizioni quadro meno severe, mentre Migros considera le condizioni quadro proposte nel settore degli impianti per la refrigerazione commerciale troppo poco severe: esse ostacolano il passaggio a prodotti refrigeranti alternativi.

Secondo GebäudeKlima Schweiz, nell'ambito della concessione di autorizzazioni derogatorie la condizione secondo cui devono essere previsti i prodotti refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima deve essere sostituita dalla condizione secondo cui sono ammissibili i prodotti refrigeranti stabili nell'aria con un potenziale serra relativo inferiore a 2100. Potrebbero così essere impiegati i prodotti refrigeranti usuali come il R410a. SVK non ha nulla da obiettare al fatto che secondo il progetto di modifica dell'allegato 2.10 ai Cantoni è attribuita la competenza di concedere deroghe, su richiesta. Occorre tuttavia assicurarsi che sia istituita una prassi uniforme.

Quasi tutti i Cantoni salutano per principio l'abrogazione dell'obbligo di autorizzazione e l'introduzione di divieti con possibilità di deroga per gli impianti di climatizzazione e gli impianti per la refrigerazione commerciale. Un Cantone respinge questa modifica a causa del maggior onere che comporterebbe. La procedura per la concessione di deroghe è più contestata: tre Cantoni chiedono di fissare le condizioni quadro per i divieti in modo tale da ridurre sensibilmente il numero di domande di deroga, stimato a 450 all'anno. Altre tre Cantoni e i servizi cantonali per i prodotti chimici (chemsuisse) chiedono una regolamentazione tale rendere superflue le autorizzazioni derogatorie. Nove Cantoni chiedono che la competenza per la concessione di deroghe sia attribuita alla Confederazione, ai fini di un'esecuzione uniforme. Per il resto nessun Cantone non è d'accordo con la proposta di modifica degli obblighi di notifica, secondo cui la messa in esercizio o fuori esercizio di impianti con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria deve ancora essere notificata solo all'UFAM. Due Cantoni e chemsuisse chiedono infine una definizione del termine «climatizzatori».

In merito alle altre modifiche delle disposizioni sulle sostanze stabili nell'aria, Suissetec osserva che sarebbe opportuno che anche le persone che smaltiscono prodotti refrigeranti stabili nell'aria debbano essere in possesso di un'autorizzazione speciale (art. 7). Un Cantone chiede che il Cantone di ubicazione abbia la possibilità di pronunciarsi quando l'UFAM esamina una domanda di deroga per l'impiego a tempo determinato di una sostanza stabile nell'aria (all. 1.5). Un Cantone, Greenpeace e Medici per l'ambiente chiedono un'ulteriore limitazione delle emissioni di sostanze stabili nell'aria del 5 per cento della quantità di sostanze impiegate tollerate nella fabbricazione di semiconduttori (all. 1.5). Un diretto interessato chiede che il divieto di impiegare esafluoruro di zolfo quale gas inerte nelle fonderie di magnesio e di alluminio non entri in vigore il 1° gennaio 2015, bensì solo a fine 2016. L'Associazione dell'industria aerosol svizzera (asa) chiede che nell'allegato 2.12 sia mantenuta la «deroga dello stato della tecnica» per le confezioni aerosol di detergenti per impianti e apparecchi sotto tensione elettrica. Benché esista un'alternativa, il propellente HFO 1234ze, vi è un unico fabbricante di questa sostanza e la disponibilità è incerta.

Altre modifiche dettate da motivi nazionali riguardano i biocidi e i prodotti fitosanitari. Per i biocidi, la modifica nell'allegato 2.4 prevede che il legname impregnato possa essere importato solo se contiene sostanze attive ammesse in Svizzera, ovvero sostanze attive notificate ai sensi dell'ordinanza sui biocidi o menzionate negli allegati 1 o 2 dell'ordinanza. Quattro Cantoni e i ser-

³ Le condizioni quadro nel progetto di modifica dell'allegato 2.10 sono già state elaborate in collaborazione con un gruppo di lavoro sotto l'egida dell'Associazione svizzera frigoristi (SVK), con rappresentanti dei vari settori specifici.

vizi cantonali per i prodotti chimici (chemsuisse) chiedono una limitazione per le sostanze attive notificate: esse non devono essere state oggetto di una decisione di non inserimento negli allegati 1 o 2.

Il trattamento mediante insetticidi di legname tagliato in zone di protezione S3, ora ammesso fatta salva un'autorizzazione cantonale secondo il progetto di modifica dell'allegato 2.5, è respinto da tre Cantoni e approvato da due Cantoni. Un Cantone si chiede cosa si debba intendere per «misure efficaci per evitare che i prodotti fitosanitari siano dilavati e si infiltrino nel suolo». Se vi rientrassero misure edilizie, la nuova prescrizione prevista sarebbe praticamente inapplicabile.

18 Cantoni, chemsuisse, l'Unione svizzera dei contadini (SBV), l'Association suisse des vignerons-encaveuts indepenente (ASVEI), la Fédérations suisses des vigneron (FSV), la Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch), Greenpeace e Medici per l'ambiente accolgono favorevolmente le nuove prescrizioni sull'etichettatura previste nell'allegato 2.5, ricordando l'esistenza del divieto di impiegare prodotti fitosanitari su determinate superfici, come i tetti e le terrazze. Secondo SBV e un Cantone deve però essere previsto un periodo di transizione più lungo, di due o tre anni. Pusch, Greenpeace e Medici per l'ambiente chiedono che l'informazione debba assolutamente essere comunicata mediante un'etichetta e sotto forma di promemoria. Un Cantone chiede che sia previsto l'obbligo di informare anche sul divieto lungo le rive delle acque, un altro Cantone e PUSCH chiedono che gli acquirenti debbano anche essere informati sul fatto che i prodotti fitosanitari non devono assolutamente finire nelle canalizzazioni. Secondo Scienceindustries e lo Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW), la proposta va scartata e, assieme agli interessati, bisogna cercare una soluzione migliore. Se l'utente parte dal presupposto che tutto ciò che non è vietato espressamente sull'etichetta o nel foglietto illustrativo è permesso, ciò sarebbe poco utile e avrebbe conseguenze imprevedibili a livello di responsabilità.

Siccome l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13) e l'ORRPChim contengono prescrizioni divergenti per l'impiego di prodotti fitosanitari, si propone di adeguare le prescrizioni dell'OPD a quelle dell'ORRPChim. In una fascia di tre metri lungo i popolamenti vanno quindi vietati i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. 14 Cantoni respingono la modifica dell'OPD e cinque Cantoni la approvano, di cui due espressamente. L'Unione svizzera dei contadini e otto organizzazioni agricole⁴ si oppongono vigorosamente a una modifica dell'OPD. Un Cantone prende spunto dalla modifica proposta per chiedere una definizione dell'espressione «trattamento pianta per pianta».

Richieste al di fuori del progetto di revisione

Sono pervenute numerose richieste di modifica delle disposizioni dell'ORRPChim in punti non messi in discussione nell'ambito dell'indagine conoscitiva (proposte di modifica al di fuori del progetto di revisione). In 11 richieste, Greenpeace e Medici per l'ambiente chiedono prescrizioni più severe in vari allegati. In particolare, in gruppi di prodotti di largo consumo, come detersivi per tessili e prodotti di pulizia nonché pitture e lacche, chiedono che siano bandite sostanze che rientrano in determinate classi di pericolo e determinati gruppi di sostanze, come le sostanze odorose e i biocidi. Vanno inoltre sostanzialmente vietate le applicazioni di determinate sostanze, come le paraffine clorate a catena media (MCCP), il triclosan e l'acido perfluorottanoico, e abrogati alcuni periodi di transizione e deroghe, ad esempio quelli per gli utensili elettrici con accumulatori al nichel-cadmio, l'amalgama dentale e i concentrati per schiuma antincendio con acidi perfluorottano sulfonati.

Tre Cantoni e i servizi cantonali per i prodotti chimici (chemsuisse) chiedono di completare le

⁴ Association des groupements et organisations romands de l'agriculture (AgorA), Association suisse des vignerons-encaveuts independants (ASVEI), Chambre jurassienne d'agriculture, Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC), Fédération suisse des vigneron (FSV), Groupement pour la production intégrée dans l'ouest de la suisse (PIOCH), Swiss Tabac, Vitiswiss.

disposizioni sull'amianto in modo tale che i materiali contenenti amianto scoperti nell'ambito di lavori di manutenzione e risanamento debbano essere, nei limiti del possibile, rimossi ed eliminati.

Unia e Suva deplorano l'assenza di prescrizioni sull'ammissibilità dell'impiego del conglomerato bituminoso contenente catrame a caldo.

Secondo il Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt (Stadtgärtnerei) e la città di Ginevra (Service des espaces verts) le prescrizioni sui prodotti disgelanti vanno modificate in modo tale da consentire l'uso di formiato di sodio o di potassio quale prodotto disgelante nel servizio invernale in contesti urbani, in particolare dove lo spargimento di sale potrebbe mettere in pericolo le piante.

Secondo due Cantoni, l'obbligo di controllare la tenuta stagna di apparecchi e impianti contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria va limitato agli apparecchi e agli impianti che non dispongono di un ciclo completamente chiuso del prodotto refrigerante.

Tre Cantoni chiedono che tutte le autorizzazioni speciali abbiano una durata limitata. Solo così è possibile garantire che il detentore di un'autorizzazione speciale sia informato sullo stato delle migliori prassi.

Due Cantoni chiedono che sia introdotto nel diritto sui prodotti chimici, a livello di ordinanza, un obbligo per i fornitori di ritirare i prodotti chimici nell'imballaggio originale.

17 Cantoni, l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS), chemsuisse, la Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch), Greenpeace e Medici per l'ambiente chiedono un divieto del self-service per i prodotti fitosanitari. Si tratta di prodotti che devono essere consegnati da personale specializzato, soggetto all'obbligo di prestare consulenza.

Sei Cantoni e l'ACCS chiedono che la limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari nella zona S2 di zone di protezione delle acque sotterranee sia trasferita, in forma modificata, dall'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161) all'ORRPChim e che l'Ufficio federale dell'agricoltura tenga un elenco positivo dei prodotti il cui uso è ammesso nella zona S2.

Tre Cantoni chiedono che la lotta contro neofite come il poligono del Giappone con prodotti fitosanitari sia consentita a titolo eccezionale, con un'autorizzazione cantonale, anche in zone sensibili (come lungo i corsi d'acqua). Altri tre Cantoni auspicano che sia permesso l'impiego di prodotti fitosanitari nel bosco per scopi sperimentali.

Cinque Cantoni chiedono di consentire, con una deroga cantonale, l'impiego di cenere di legno nel bosco per scopi di sperimentazione scientifica.

Agricura, la comunità d'interesse dell'industria svizzera dei fertilizzanti, chiede di prevedere nell'ambito della prossima revisione un innalzamento del valore limite per il cadmio nei fertilizzanti fosfatici, poiché il mercato dispone di troppo poco fosfato a basso tenore di cadmio.

Altre osservazioni

Con l'introduzione delle nuove prescrizioni, l'onere di controllo per i Cantoni è destinato ad aumentare. Come ha già in passato, la Confederazione dovrebbe sostenere i Cantoni in questo lavoro, in particolare anche a livello dell'elaborazione dei nuovi metodi di analisi.

4 Elenco dei destinatari

Cantoni e Principato del Liechtenstein

- Staatskanzlei des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich
- Staatskanzlei des Kantons Bern, Postgasse 68, 3000 Bern 8
- Staatskanzlei des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern
- Standeskanzlei des Kantons Uri, Postfach, 6460 Altdorf 1
- Staatskanzlei des Kantons Obwalden ,Rathaus, 6060 Sarnen
- Staatskanzlei des Kantons Nidwalden, Rathaus, 6370 Stans
- Regierungskanzlei des Kantons Glarus, 8750 Glarus
- Staatskanzlei des Kantons Zug, Postfach 156, 6301 Zug
- Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg, Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg
- Staatskanzlei des Kantons Solothurn, Rathaus, 4509 Solothurn
- Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, Postfach, 4001 Basel
- Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
- Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Regierungsgebäude, 9100 Herisau
- Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden, Marktgasse 2, 9050 Appenzell
- Staatskanzlei des Kantons St. Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen
- Standeskanzlei des Kantons Graubünden, Reichsgasse 35, 7001 Chur
- Staatskanzlei des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau
- Staatskanzlei des Kantons Thurgau, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
- Chancellerie d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne
- Chancellerie d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1951 Sion
- Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel
- Chancellerie d'Etat du canton de Genève, Rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1211 Genève 3
- Chancellerie d'Etat du canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont
- Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Ressort Umwelt, Regierungsgebäude, FL-9490 Vaduz
- Cancelleria dello Stato Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen, Rathaus, 8200 Schaffhausen
- Staatskanzlei des Kantons Schwyz, Postfach 1260, 6431 Schwyz
- Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori AIPL, Dr. Peter Meier (presidente), Amt für Wirtschaft und Arbeit, Neumühlequai 10, 8090 Zürich
- Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CIPNC), segreteria CIPNC c/o ARNAL AG Kasernenstrasse 39a, 9100 Herisau
- Conferenza dei direttori cantonali delle foreste, segreteria CDFo/CCF e CDC, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach 690, 3000 Bern 7
- Conferenza svizzera dei servizi cantonali dell'agricoltura (COSAC), c/o Landwirtschaftsamt Zug, Postfach 857, Aabachstrasse 5, 6301 Zug
- Conferenza dei capi dei servizi cantonali per la protezione dell'ambiente (CCA), Dr. Jürg Suter, presidente, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Walcheplatz 2 , Postfach, 8090 Zürich
- Associazione dei chimici cantonali svizzeri, Kantonales Laboratorium, Muesmattstrasse 19, Postfach, 3000 Bern
- Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA, Dr. iur. George Ganz, Dufourstrasse 187, Postfach 422, 8034 Zürich

Associazioni nazionali mantello dell'economia

- economiesuisse – Federazione delle imprese svizzere, Hegibachstr. 47, Postfach, 8032 Zürich
- Unione svizzera degli imprenditori, Hegibachstr. 47, 8032 Zürich
- Unia, Zentralsekretariat, Weltpoststr. 20, 3015 Bern
- Unione svizzera dei contadini (SBV), Haus der Schweizer Bauern, Laurstrasse 10, 5200 Brugg
- Unione svizzera delle arti e mestieri, Schwarztorstr. 26, 3007 Bern
- Unione sindacale svizzera, Monbijoustr. 61, 3007 Bern

Altre organizzazioni

- Aluminium-Verband Schweiz, Hallenstr. 15, 8008 Zürich
- Medici per l'ambiente, Murbacherstr. 34, 4056 Basel
- Association des électroplastiques romands (AER), c/o Estoppey-Addor SA, Laurent Eichenberger, Case postal 4227, 2500 Biel 4
- Association des Industries Chimiques Genevoises, Rue de Saint-Jean 98, Case postale 5278, 1211 Genève 11
- Association suisse du Froid, Case postale 1215, 1001 Lausanne
- Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI), Via Polar 46, c.p. 165, 6932 Lugano-Breganzona
- Associazione dell'industria aerosol svizzera ASA, Bahnhofstrasse 37, 8001 Zürich
- Unione professionale svizzera dell'automobile UPSA, Mittelstrasse 32, Postfach 5232, 3001 Bern
- Auto-Schweiz, Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, Mittelstr. 32, 3012 Bern
- Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione sul lavoro (suisse-pro), Hansueli Amsler, Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, WSJ-503.12, 4002 Basel
- Dachverband der schweizerischen Handels- und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik (FASMED), Worbstr. 52, Postfach 160, 3074 Muri b. Bern
- L'industria meccanica ed elettrica svizzera (Swissmem), Kirchenweg 4, 8008 Zürich
- Eco Swiss, Spanweidstr. 3, 8006 Zürich
- Commissione federale d'igiene dell'aria, c/o BAFU, 3003 Bern
- EPS-Verband Schweiz, Bahnhofstrasse 67, 6403 Küsnacht
- Unione petrolifera UP, Löwenstr. 25, 8001 Zürich
- Fachverband der Beleuchtungsindustrie FVB, Radgasse 3, Postfach 3377, 8021 Zürich
- Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA, Obstgartenstr. 28, 8008 Zürich
- Fachverband Klebstoffindustrie Schweiz (FKS), Postfach 213, 5401 Baden
- Fachverband Schweizerischer Hersteller von Betonzusatzmitteln (FSHBZ), Postfach 1300, 8048 Zürich
- Fédération de l'industrie horlogère suisse FH, Rue d'Argent 6, 2502 Bienne
- Fédération des Entreprises Romandes FER, rue de St-Jean 98, 1201 Genève
- Fédération romande des consommateurs, rue de Genève 7, Case postale 6151, 1002 Lausanne
- Associazione professionale svizzera delle pompe di calore (APP), Franz Beyeler, Steinerstr. 37, 3006 Bern
- Greenpeace Svizzera, Heinrichstrasse 147, 8005 Zürich
- Groupement Romand de Médecine, d'Hygiène et de Sécurité du Travail (GRMHST), Case postale 732, 1001 Lausanne
- IG exact, c/o Hans J. Tobler (presidente), Kreuzstrasse 8, 8634 Hombrechtikon
- INOBAT, Interessenorganisation Batterieentsorgung, Eigerplatz 2, 3007 Bern

- Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS), c/o Denner AG, Eva-Maria Bauder, Grubenstrasse 10, 8045 Zürich
- Servizi cantionali per i prodotti chimici (chemsuisse), c/o Amt für Verbraucherschutz, Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau
- Konsumentenforum kf der deutschen Schweiz, Grossmannstrasse 29, 8049 Zürich
- Associazione svizzera delle materie plastiche KVS, Schachenallee 29c, 5000 Aarau
- Praktischer Umweltschutz Schweiz PUSCH, Hottingerstr. 4, 8032 Zürich
- PVCH, Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie, Aubrigstr. 5, 8810 Horgen
- Reifen-Verband der Schweiz (RVS), Hotelgasse 1, 3011 Bern
- Schweizer Stiftung für Oberflächentechnik SSO / FSTS, Seilerstrasse 22 (Postfach 5853), 3001 Bern
- Schweizer Wirtschaftsverband der Informations- Kommunikations- u. Organisationstechnik (swico), Technoparkstr. 1, 8005 Zürich
- Schweizer Licht Gesellschaft SLG, Postgasse 17, 3011 Bern
- Schweizerische Gesellschaft für Oberflächentechnik (SGO), Geschäftsstelle, Postfach 119, 2540 Grenchen 2
- Associazione svizzera di normazione SNV, Bürglistr. 29, 8400 Winterthur
- Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni SUVA, Divisione sicurezza sul lavoro, Fluhmattstr. 1, 6004 Luzern
- Società svizzera dei farmacisti, Stationsstr. 12, 3097 Liebefeld
- Associazione svizzera dell'industria dei profumi e degli aromi, Industriestrasse 9, 8305 Dietlikon
- Società svizzera degli impresari costruttori, Weinbergstr. 49, 8006 Zürich
- Schweizerischer Drogistenverband, Nidaugasse 15, 2502 Biel
- Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband SKW, Breitingerstr. 35, 8002 Zürich
- Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori, Grindelstrasse 2, Postfach, 8304 Wallisellen
- Schweizerischer Verband für Bautenschutz - Kunststofftechnik am Bau, c/o Hoch- & Tiefbau AG, Haldenmattstrasse 1, 6210 Sursee
- Società svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica SITC, Solothurnstrasse 13, 3322 Schönbühl
- Associazione svizzera frigoristi, Radgasse 3, 8005 Zürich
- Centro svizzero d'informazione tossicologica CSIT, Freiestr. 16, 8032 Zürich
- scienceindustries Nordstrasse 15, 8006 Zürich
- Stiftung Entsorgung Schweiz S.EN.S, Obstgartenstrasse 28, 8006 Zürich
- Stiftung für Konsumentenschutz SKS, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23
- Suissetec Schweizerisch-Lichtensteinischer Gebäudetechnikverband, Auf der Mauer 11, 8001 Zürich
- Swiss Retail Federation, Marktgasse 50, Postfach, 3000 Bern 7
- SWISSBAT, c/o LEVO Batterien AG, 4457 Dietgen
- Swiss Technology Network – swissT.net, c/o Rechtsanwalt Dr. Markus Edelman, Vadianstrasse 40, 9000 St. Gallen
- Textilverband Schweiz TVS, Beethovenstr. 20, 8002 Zürich
- Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti, Wankdorfelfeldstrasse 102, Postfach 261, 3000 Bern 22
- Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie VSS-Lubes, Löwenstr. 25, 8001 Zürich
- Verband Galvanobetriebe der Schweiz (Swissgalvanic), Wartenbergstrasse 47, 4052 Basel
- Verband Lieferfirmen der Oberflächentechnik (VLO), Postfach 169, 9545 Wängi TG.

- Verband Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten, Rudolfstrasse 13, 8400 Winterthur
- Associazione svizzera riciclaggio ferri, metallo e carta VSMR, Martin Baltisser (direttore), Aarberggasse 56, Postfach, 3000 Bern 7
- Verband Textilpflege Schweiz VTS, Sandrainstr. 3, 3007 Bern
- Vereinigung Schweizerischer Akkumulatorenfabrikanten, Belpstrasse 23, Postfach, 3001 Bern
- WWF Svizzera, Hohlstr. 110, 8004 Zürich